

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA

Sede in ALESSANDRIA (AL)

VIA SAVONAROLA, 29

Codice Fiscale 80051930065

Partita IVA 00963890066

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Egregi Associati,

Il Revisore Unico, nominato con Assemblea Elettiva Provinciale, come da Vostro mandato ha svolto la funzione di revisione legale dei conti prevista dall'art. 2409 bis del codice civile e dal D.lgs. n. 39/2010.

Il presente documento contiene:

- nella sezione A), la *"Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010"*;
- nella sezione B), la *"Proposta all'assemblea dei soci e raccomandazioni"*.

Il Revisore si pregia di sottoporVi la presente relazione.

*

Sezione A) Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010

1) La presente relazione è stata redatta sulla base dei disposti normativi e dottrinali sotto indicati:

- **D.Lgs n. 39/2010** - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, integrato e modificato dal D.Lgs n. 135/2016 in attuazione della direttiva 2014/56/UE;
- **Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** - D.Lgs n. 14/2019;
- **D.L. n. 32/2019**, convertito nella Legge 14 giugno 2019 n. 55 – Sblocca Cantieri. Nano imprese definizione quantitativa.

Il processo di revisione è stato inoltre condotto secondo quanto disposto dai Principi e dagli Orientamenti sotto indicati:

- **La revisione legale nelle «Nano imprese» riflessioni e strumenti operativi** (CNDCEC gennaio 2020);
- **ISA Italia principi di Revisione** (dal n. 200 al n. 720 B).

2) Il Revisore Unico ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023. La responsabilità della redazione del bilancio compete all'Organo Amministrativo dell'Associazione. E' del Revisore Unico la responsabilità del giudizio professionale espresso in ordine al bilancio e basato sulla revisione contabile.

3) Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:

Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni	319.151
Attivo circolante	1.213.132
Ratei e risconti	456.946
Totale attivo	<u>1.989.229</u>

Patrimonio netto	180.436
Trattamento fine rapporto	702.443
Debiti	1.010.826
Ratei e risconti	95.524
Totale passivo	<u>1.989.229</u>

Conto economico

Valore della produzione	2.548.276
Costi della produzione	- 2.484.070
Diff. valore costi produzione	64.206
Proventi e oneri finanziari	- 13.256
Risultato prima delle imposte	50.950
Imposte	- 12.954
Utile dell'esercizio	37.996

4) Relativamente al quadro delle regole di formazione del bilancio, la nota integrativa evidenzia l'applicazione

- i. Dei postulati di cui all'art. 2423 del codice civile;
- ii. Dei principi di redazione di cui all'art. 2423 bis del codice civile;
- iii. Della struttura dello stato patrimoniale e conto economico di cui all'art. 2423 ter del codice civile;
- iv. Del contenuto di stato patrimoniale e conto economico di cui agli artt. 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del codice civile;
- v. Dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile.

5) L'esame del Revisore Unico è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente in relazione alle dimensioni dell'Associazione ed al suo assetto organizzativo e comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Organo Amministrativo. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale del Revisore Unico.

6) Si evidenzia che gli Amministratori sono responsabili della idoneità del Bilancio a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione; e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la formazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli Amministratori sono responsabili circa la valutazione della capacità dell'associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, e, nella redazione del bilancio di esercizio, circa l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché circa una adeguata informativa in materia. In proposito si evidenzia che gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della associazione o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

7) Gli obiettivi del Revisore Unico sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, al fine dell'emissione di una relazione di revisione che include il giudizio del medesimo Organo. Per ragionevole sicurezza, si intende un livello elevato di sicurezza, che tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi, qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile/legale svolta in conformità dei principi di revisione ISA Italia, il Revisore Unico ha esercitato il controllo ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

- 8 A giudizio del Revisore Unico, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della associazione per l'esercizio dall'01.01.2023 al 31.12.2023, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

Il Revisore Unico ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi, ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il Revisore Unico ha acquisito una comprensione del controllo interno adeguata ai fini della revisione legale, allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della associazione.

Il Revisore Unico ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusi i documenti informativi da essi redatti. Il Revisore Unico è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'assenza di una incertezza significativa, riguardo ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il Revisore Unico ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusi i documenti informativi, e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

L'associazione non è soggetta alla predisposizione della Relazione sulla Gestione in quanto rispetta i limiti previsti dall'art. 2435 bis del C.C. per la redazione del Bilancio Abbreviato: l'organo amministrativo ha provveduto a fornire le informazioni obbligatorie nell'ambito della Nota Integrativa di cui all'art. 2427 C.C. In ogni caso la responsabilità della conformità delle informazioni a quanto previsto dalle norme di legge compete all'organo amministrativo dell'associazione. E' del Revisore Unico la responsabilità del giudizio professionale espresso sulla coerenza delle informazioni rese con il bilancio e basato sulla revisione legale. Le procedure del Revisore Unico sono consistite esclusivamente nella lettura d'insieme delle stesse sulla base degli elementi acquisiti nel corso del lavoro di revisione legale svolto secondo i principi indicati al paragrafo 1) che precede, secondo quanto indicato nel principio di revisione n. PR001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili. A giudizio del Revisore Unico, sulla base di dette attività, le informazioni rese sono coerenti con il bilancio d'esercizio dell'associazione per l'esercizio chiuso al 31.12.2023.

10) A beneficio dei destinatari del bilancio dell'associazione si ritiene altresì utile riportare quanto segue:

- I. La contabilità risulta regolarmente tenuta nel corso dell'esercizio, nonché rilevare correttamente – per mezzo delle scritture contabili – i fatti della gestione aziendale;
- II. Il bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale;
- III. I documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dal Codice Civile e consistono nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa;
- IV. Le voci di bilancio sono state comparate con i risultati dell'esercizio precedente;
- V. Non risultano operate, sulla base dei controlli effettuati, compensazioni di partite;
- VI. Nell'attivo patrimoniale non sono stati iscritti costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo;
- VII. Nell'esercizio non sono state effettuate capitalizzazioni di costi.

*

Sezione B) Proposta all'assemblea dei soci e raccomandazioni

All'esito dei controlli e delle verifiche effettuate, il Revisore Unico si limita a raccomandare all'organo amministrativo una costante attenzione all'evoluzione degli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici della gestione.

Per quanto precede, il Revisore Unico – pur nella globalità del giudizio espresso nella presente relazione, cui si rimanda - non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta dell'organo amministrativo di destinazione del risultato di esercizio.

Alessandria, li 31 maggio 2024

Il Revisore Legale dei Conti

LOMBARDI Marinella

